



---

*I quaderni del m.æ.s. – XXII / 2024*

## **Tracce di lingua parlata nel Lazio del X secolo: quattro trascrizioni di testimonianze processuali dal cartulario medievale di Subiaco**

Luca Pocher

### Abstract:

Il cartulario dell'abbazia laziale di Subiaco, redatto tra l'XI e il XII secolo, contiene quattro documenti che riportano trascrizioni di testimonianze orali pronunciate in occasione di processi. Queste fonti, che risalgono ad un periodo compreso tra il 911 e il 966, rivelano importanti informazioni non solo sul funzionamento del sistema giudiziario in quest'epoca, ma anche sul latino parlato dai testimoni e dalle parti in causa. Le poche frasi tramandate non permettono di ricostruire la lingua dell'epoca in tutta la sua complessità, ma consentono di formulare alcune riflessioni sulle formule e sui codici linguistici utilizzati all'interno dei processi. La domanda principale a cui si cercherà di rispondere riguarda però le capacità linguistiche della piccola e media *élite* del Lazio di quest'epoca, che appare solo di rado in altre tipologie di fonti. Questo articolo si propone di contribuire al dibattito sull'argomento portando l'esempio, non sempre abbastanza valorizzato, del Regesto di Subiaco.

**Parole chiave:** Subiaco; Italia centrale; Pratiche documentarie; Cartulari; Latino medievale

The chartulary of the abbey of Subiaco in Latium, written between the 11<sup>th</sup> and the 12<sup>th</sup> centuries, contains four documents with transcriptions of oral testimonies pronounced during trials. These sources, dating back to the period between 911 and 966, reveal important information about the functioning of the judiciary system in this time and the Latin spoken by the witnesses and the parties involved in lawsuits. The few recorded sentences do not allow a full reconstruction of their language in all its complexity, but they enable us to formulate some considerations on the formulas and linguistic codes used during trials. The main question revolves around the linguistic abilities of the small and middle elite of Latium in this time, a group that rarely appears in other types of sources. This paper aims to contribute to the debate on this topic by examining the not always fully appreciated chartulary of Subiaco.

**Keywords:** Subiaco; Central Italy; Documentary Practices; Chartularies; Medieval Latin

ISSN 2533-2325

doi: <https://doi.org/10.6092/issn.2533-2325/19092>

# Tracce di lingua parlata nel Lazio del X secolo? Quattro trascrizioni notarili di testimonianze processuali dal cartulario medievale di Subiaco

Luca Pocher

## 1. Introduzione

L'idea alla base di questo articolo è nata nel corso di un progetto dedicato alla storia sociale dell'Italia centrale tra l'inizio del X e la fine dell'XI secolo. Alla ricerca di informazioni sulle *élites* e sui diversi gruppi che componevano la società di questo periodo, ho studiato contratti e altre fonti documentarie conservate negli archivi dei monasteri di Lazio, Umbria e Toscana. Per la prima fase, quella del X secolo, molte delle testimonianze più preziose sono conservate nel cartulario di Subiaco, la raccolta documentaria relativa all'abbazia di Santa Scolastica, oggi situata all'interno della città metropolitana di Roma.

Nell'ambito di questo lavoro, che non parte da una prospettiva filologica, ma che utilizza alcuni degli strumenti metodologici propri della disciplina, mi sono confrontato con una categoria di documenti particolarmente ricchi di spunti storico-linguistici. Si tratta di una serie di giudicati tenutisi nel Lazio del X secolo e contenenti trascrizioni di testimonianze orali, redatte da notai e attribuite ai partecipanti alle dispute. A partire da una prospettiva interdisciplinare, propongo di seguito un'analisi di queste testimonianze, cercando di affrontare anche la questione linguistica. La possibilità di accedere, anche solo in modo indiretto, a elementi di oralità non può infatti essere trascurata e merita un'attenta discussione.

Prima di analizzare le singole fonti, occorre però sottolineare alcuni elementi metodologici di carattere generale. Come ci rivela la storia del cartulario di Subiaco, questi giudicati non sono atti originali, ma copie redatte nella seconda metà dell'XI secolo, oltre cento anni dopo i fatti. Di conseguenza, prima di giungere sino a noi, i documenti hanno attraversato almeno due filtri: la stesura della prima versione dei giudicati, quando il notaio redasse i documenti, e la trascrizione nel cartulario, con tutti i limiti e i rischi del lavoro di copiatura. In presenza di forme inattese nella morfologia o nella sintassi è quindi difficile stabilire se queste fossero presenti nella lingua parlata all'epoca, se siano imputabili ai notai del X secolo, oppure se siano dovute al redattore del cartulario.

Su questo tema occorre fare un'ulteriore precisazione. Tra i linguisti sembra esserci un ampio consenso nel considerare queste trascrizioni più come un prodotto della cultura notarile, con i notai che elaboravano il testo del documento, che non a frasi pronunciate davvero durante i processi.<sup>1</sup> Credo, però, che le due posizioni non siano necessariamente in contraddizione. Il ruolo dei notai è centrale e non va ridotto a una pura attività di trascrizione, ma non per questo deve essere ritenuto privo di qualunque legame con l'effettivo svolgimento del processo. Con queste dovute premesse, che verranno riprese anche in seguito, ritengo sia possibile formulare delle riflessioni non solo sulla lingua notarile, ma anche su quella di coloro

---

<sup>1</sup> Sornicola, "Il contributo dei documenti dell'Italia meridionale", 195-196. Larson, "Le carte alto-medievali come fonte di lingua", 65-66.

che prendevano parte ai processi; spesso membri delle *élites* locali di cui i notai stessi facevano parte.<sup>2</sup>

Nel suo complesso, il cartulario di Subiaco contiene 216 documenti, di cui 6 sono giudicati risalenti al X secolo. Il più antico è datato al 911<sup>3</sup> e il più recente al 966,<sup>4</sup> circoscrivendo quindi un periodo abbastanza breve di 55 anni. All'interno di questo intervallo, le fonti sono ben distribuite da un punto di vista cronologico. Esse risalgono agli anni 923, 942, 943 e 958.<sup>5</sup> Da un punto di vista geografico, invece, due processi si tennero a Tivoli, due a Roma e due nella zona di Subiaco, rispettivamente nel vicino paese di Affile e nello stesso borgo di Subiaco, situato pochi chilometri a valle del monastero. Le fonti provengono quindi da un'area geografica ristretta che permette di considerarle come un campione omogeneo.

I documenti risalenti al 923 e al 958 non riportano dichiarazioni testimoniali in forma diretta. Il più antico, redatto ad Affile, è un testo molto breve. A seguito di un contenzioso, ai monaci di Subiaco veniva confermato il possesso di alcune proprietà della zona ricevute tramite donazione.<sup>6</sup> L'altro, redatto a Roma, venne aggiunto al cartulario tramite abrasione durante la seconda fase di redazione, al termine del XII secolo. Fu inserito all'inizio della raccolta, nel mezzo della serie dei privilegi papali, poiché contiene una sentenza espressa da papa Giovanni XXII, grazie alla quale si restituivano al monastero proprietà in diverse aree del Lazio.<sup>7</sup>

L'articolo è diviso nelle seguenti parti: un'introduzione al cartulario di Subiaco, con particolare attenzione per il contesto storico e le fasi di stesura; la discussione dei quattro documenti che contengono frasi attribuite a testimonianze orali e una riflessione generale di carattere storico-linguistico. Per quanto riguarda l'analisi delle fonti, seguirò un ordine cronologico, introducendo i singoli casi giudiziari.

## 2. Il cartulario di Subiaco

I monasteri benedettini di Subiaco, oggi composti dalle abbazie di Santa Scolastica e di San Benedetto, meglio conosciuto come Sacro Speco, sono uno dei centri monastici di più antica fondazione della penisola italiana. Secondo la tradizione, il primo nucleo della comunità venne fondato nel VI secolo dallo stesso san Benedetto, rifugiatosi nella valle dell'Aniene dopo aver abbandonato Roma.<sup>8</sup> Sopravvissuto a numerose traversie nei primi secoli della sua storia, culminate in un saccheggio ad opera di razziatori musulmani nella prima metà del IX secolo, il monastero visse una fase di grande crescita politica ed economica nel periodo di transizione tra alto e basso Medioevo.<sup>9</sup> Pur senza raggiungere l'influenza della vicina abbazia di Santa Maria di Farfa, i monaci di Subiaco utilizzarono i loro buoni rapporti con la curia papale e le *élites* locali per accrescere e consolidare

---

<sup>2</sup> Bartoli Langeli, *Notai*, 9-15; Supino Martini, "Società e cultura scritta", 250-255.

<sup>3</sup> *Il regesto sublacense*, n. 154, 201-202.

<sup>4</sup> *Il regesto sublacense*, n. 118, 166-167.

<sup>5</sup> *Il regesto sublacense*, n. 205, 246, n. 155, 202-204, n. 35, 74, n. 20, 958.

<sup>6</sup> *Il regesto sublacense*, n. 205, 246.

<sup>7</sup> *Il regesto sublacense*, n. 20, 958.

<sup>8</sup> L'unica fonte considerata autorevole sulla biografia di san Benedetto è il secondo libro dei *Dialoghi* di Gregorio Magno, che descrive la sua fuga da Roma e il suo lungo soggiorno a Subiaco. Gregorio Magno, *Dialoghi*, 2.1-2.3, 71-86.

<sup>9</sup> Sulla storia dell'abbazia è ancora valida la ricostruzione di Egidi, *I monasteri benedettini di Subiaco*. Si veda inoltre: Cignitti-Caronti, *L'abbazia nullius sublacense*.

i loro diritti e proprietà, che si estendevano in diverse zone di Roma e del Lazio centrale. Oltre a rilevanti proprietà nella valle dell'Aniene e nelle vicine diocesi di Tivoli, Palestrina ed Anagni, Subiaco disponeva di numerosi possedimenti a Roma, sia all'interno delle mura Aureliane sia nel cosiddetto Agro Romano, nella zona di Albano Laziale e non da ultimo presso le saline di Ostia alla foce del Tevere.<sup>10</sup>

All'interno di questo lungo periodo di crescita, che conobbe una prima crisi solo con i conflitti politici e religiosi del tardo XI secolo, Subiaco fu un importante luogo di produzione e conservazione di manoscritti e documenti di straordinaria rilevanza.<sup>11</sup> Tra questi si trova anche il cosiddetto *Regesto sublacense*, il cartulario dell'abbazia, uno dei più importanti *corpora* di fonti documentarie per la storia del Lazio altomedievale. La raccolta, di cui non si conoscono i compilatori, fu redatta in due fasi nella seconda metà dell'XI e nell'ultimo decennio del XII secolo e comprende 216 documenti in copia risalenti in massima parte al periodo compreso tra il IX e il XII secolo.<sup>12</sup> Le carte di cui è composto vennero poi riordinate in epoca moderna e rilegate in un unico volume conservato ancora oggi nella biblioteca di Santa Scolastica.<sup>13</sup>

Come è tipico dei cartulari redatti in questo periodo, i documenti raccolti non sono disposti in ordine cronologico.<sup>14</sup> La raccolta si apre infatti con un diploma imperiale e con la serie dei privilegi papali ricevuti dall'abbazia nel corso dei secoli. Il resto, invece, segue la distribuzione geografica delle proprietà sublacensi nelle diverse diocesi del Lazio. Il criterio geografico che ordinava i documenti è però stato alterato dalla seconda redazione del cartulario, quella risalente alla fine del XII secolo, che avvenne tramite abrasione di documenti precedenti in parti diverse della raccolta.<sup>15</sup> Tutti i documenti sono scritti in latino, ad eccezione di una breve lista di possedimenti relativa al monastero romano di Sant'Erasmus al monte Celio, redatta in greco.<sup>16</sup>

Oltre ai già citati privilegi papali e al diploma imperiale, il cartulario di Subiaco comprende una serie di contratti privati di varia natura, conservati nell'archivio di Santa Scolastica per legittimare le proprietà del monastero a fronte di possibili dispute legali. Le categorie più rappresentate sono le donazioni, i contratti di acquisto, le permuthe, le rinunce, i contratti di locazione – a loro volta suddivisi in varie tipologie – nonché i documenti relativi a dispute giudiziarie.<sup>17</sup> Quest'ultima categoria, pur non essendo prevalente da un punto di vista numerico, rappresenta, come già indicato, un dossier particolarmente interessante poiché rivela informazioni preziose sulle

<sup>10</sup> Sulle saline: Toubert, *Les structures du Latium médiéval*, 651, Maggi Bei, "Sulla produzione del sale", 354-366. Sul lessico relativo alla produzione del sale: Bartola, "Novità linguistiche", 281-295.

<sup>11</sup> Egidi, *I monasteri benedettini di Subiaco*, 6-27.

<sup>12</sup> L'autenticità dei tre documenti antecedenti al IX secolo, datati rispettivamente al 369, 594 e 758, è stata messa in discussione dagli stessi autori dell'edizione critica del 1885: *Il regesto sublacense*, n. 28, 68, n. 216, 252-254, n. 111, 157-158.

<sup>13</sup> Dal momento che la numerazione delle pagine non coincide con l'ordine del volume, Allodi e Levi ipotizzano che una parte dei fogli del manoscritto sia andata perduta in occasione della rilegatura di epoca moderna. *Il regesto sublacense del secolo XI*, V-XI.

<sup>14</sup> Sui cartulari come oggetto di ricerca: Carbonetti e Martin, "Progetto di ricerca sui cartulari ecclesiastici dell'Italia medievale". *Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica*, II, 2018, 229-236. Recentemente, anche: Maskarinec, "Law and Spiritual Sanctions", 20-46.

<sup>15</sup> *Il regesto sublacense*, VII-VIII.

<sup>16</sup> *Il regesto sublacense*, n. 147, 196.

<sup>17</sup> *Il regesto sublacense*, XIII-XIX. Sulle tipologie di contratti di locazione: Lenzi, *La terra e il potere*, 13-66; Carbonetti Vendittelli: "Il sistema documentario romano", 105-111.

pratiche giuridiche, linguistiche e amministrative del Lazio in un'epoca caratterizzata da una generale scarsità di testimonianze.

### 3. Tivoli, 25 gennaio 911

Il giudicato più antico risale al 25 gennaio 911 e fu redatto a Tivoli, dove si tenne il relativo processo.<sup>18</sup> Una donna di nome *Petru*<sup>19</sup> e suo figlio *Leo* fecero causa al prete *Romanus* per reclamare il possesso di una torre nella città di Tivoli, sostenendo che questa era stata loro sottratta in modo illecito. Il testo non permette di comprendere quale fosse la natura della torre oggetto del processo. Dal momento, però, che la sua collocazione era all'interno della città di Tivoli e il suo possesso era conteso tra un sacerdote e una vedova, sembra legittimo supporre che si trattasse di una forma di abitazione e non di una struttura difensiva. *Romanus* si difese affermando di averla regolarmente acquistata da *Marinus*, al tempo marito di *Petru* e nel frattempo defunto. La donna negò che la transazione fosse mai avvenuta e pretese la restituzione della torre. Per risolvere il contenzioso, vennero chiamati a testimoniare tre cittadini di Tivoli, abbastanza anziani da essere stati presenti al tempo dell'acquisto della torre, che confermarono la versione del sacerdote. *Petru* perse la causa e fu costretta a rinunciare alla proprietà.<sup>20</sup>

Come vedremo anche grazie al confronto con gli esempi successivi, i processi laziali di quest'epoca seguivano una procedura consolidata e nel complesso abbastanza omogenea.<sup>21</sup> Nel caso del processo che coinvolse *Romanus* e *Petru*, l'assemblea giudiziaria era presieduta dal *clarissimus comes Adrianus*, evidentemente una figura di spicco dell'élite locale. Vengono poi nominati un altro *Adrianus*, *Georgius*, *Sasso*, *Petrunaci*, *Talarum* e *Sergius*, ma l'uso dell'espressione *et cunctis iudicis commorantibus* lascia supporre la presenza di ulteriori giudici.<sup>22</sup> A conferma di questa ipotesi, nella lista dei testimoni al termine del documento, oltre a sei dei giudici già citati – compare qui un solo *Adrianus*, privo del titolo di *comes* –, troviamo anche un altro giudice di nome *Benedictus*.

Il documento riepiloga alcuni passaggi fondamentali del processo, per quanto riassunti in forma breve e standardizzata. È all'interno di questo contesto che si inseriscono le trascrizioni da parte del notaio di frasi attribuite alle parti in causa e ai testimoni.

<sup>18</sup> *Il regesto sublacense*, n. 154, 201-202. Su Tivoli: Delogu, "Territorio e cultura fra Tivoli e Subiaco", 25-54.

<sup>19</sup> Il nome *Petru* è inconsueto e appare soltanto in due documenti del cartulario di Subiaco. Alcuni autori, tra cui Giulio Savio, lo hanno trascritto come *Petra*, attribuendo quindi la variante ad un errore del copista. Savio, *Monumenta Onomastica Romana Medii Aevii*, vol. IV, 43. Nel cartulario però la lettera finale è riconoscibile in modo chiaro come una *u*. La presenza di un giudice chiamato *Petrunaci*, nome di chiara origine greca, potrebbe suggerire per il nome *Petru* la stessa origine e quindi motivare la desinenza inconsueta. Un'altra possibilità, a sua volta non priva di problemi, riconduce il nome ad un'abbreviazione dell'ipocoristico *Petrula*. Qui si è preferita una trascrizione aderente al testo originale e, allo stesso modo, i nomi sono riportati con nella forma latina e non, come nel regesto dell'edizione critica, nella forma italianizzata.

<sup>20</sup> Internullo, "Sui beni pubblici nel Lazio altomedievale", 843-844.

<sup>21</sup> Sull'amministrazione della giustizia a Roma e nel regno italico: Toubert, *Les structures du Latium médiéval*, 1191-1257; Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie*, 65-108; Delumeau, *Arezzo. Espace et sociétés*, 180-187.

<sup>22</sup> Per un'analisi prosopografica dei sei giudici menzionati per nome: Savio, *Monumenta Onomastica Romana Medii Aevii*, vol. I, 88; Savio, *Monumenta Onomastica Romana Medii Aevii*, vol. II, 556; Savio, *Monumenta Onomastica Romana Medii Aevii*, vol. IV, 38, 805, 879, 1066. Nessuno di loro compare in altri documenti.

*Petru: "Idest turrem meam, quam tenet in virtute et non rendit michi."*  
*Romanus: "Ipsa turre tu Petru vendidisti michi cum Marino virum tuum."*  
*Petru e Leo: "Quod verum non est quod ipsa turre vendidimus tibi nec pretium non recepimus a vobis."*  
*Romanus: "Ego testimonea abeo qui me testificant, quando ipsa turre me vendidistis. Dum veniente te da Roma cum virum tuum Marinum et cum domno Adriano avio tuo sub temporibus domni Stephani Pape et de ipsa turre tot mancosos dedi vobis et testimonia mea testificant."*  
*Petru: "Non vobis credimus neque ad tua testimonia, quia ipsa turre non vendidimus vobis."*  
*Adrianus (primo testimone): "Quia verum est quod ipsa turre vos Petru cum Marinum virum tuum ad Romanum presbyterum vendidistis."*  
*Petru: "Non est verum."*  
*Georgius (secondo testimone): "Quia verum est, quia et ego teste sum et tu me rogasti et pretium recepisti coram nostra presentia."*  
*Petru: "Non est verum."*  
*Stephanus (terzo testimone): "Quia verum est et ego testes sum et tu ipsa me rogasti, et pretium ante nobis recepisti."*  
*Petru: "Non est verum."*  
 I tre testimoni: "*Quia nos iurantes testificamus.*"

La terza e ultima parte del processo, che conclude anche il documento nella sua forma scritta, avvenne dopo la sentenza favorevole a *Romanus*. *Petru* e suo figlio *Leo* furono costretti a rinunciare alla torre e a dichiararlo davanti all'assemblea giudiziaria: "*Quia manifesta est ipsa causa que fecimus tibi, et exinde plenariam charta ante iudices facimus tibi, ut qui post nos venerint non habeant licentiam requirendi hanc turrem que semel a nobis decisa est.*"

#### 4. Tivoli, 17 agosto 942

Il secondo giudicato, datato al 17 agosto 942, risale a oltre trentuno anni più tardi.<sup>23</sup> In esso abbiamo testimonianza di un processo tenutosi a Tivoli alla presenza del principe Alberico (†954), all'epoca una delle figure politiche più importanti di Roma.<sup>24</sup> L'oggetto del contenzioso era la proprietà di un fondo denominato *Paternus* nel territorio tiburtino e vedeva contrapposti i monaci di Subiaco, rappresentati dall'abate *Leo*, e un gruppo di cittadini di Tivoli che lo avevano occupato nel periodo antecedente alla causa. L'importanza del processo è rimarcata dalla presenza di alcuni rappresentanti dell'*élite* romana. Come ricostruito già da Paolo Delogu, Alberico si era interessato molto alla situazione di Tivoli, conducendo una politica attiva di riassegnazione di vaste proprietà agricole. Queste ridistribuzioni favorirono, oltre allo stesso monastero di Subiaco, anche quello dei Santi Cosma e Damiano.<sup>25</sup> Oltre al già citato Alberico, presentato nel documento con il titolo di *gloriosus princeps*, ne facevano parte *Marinus*, vescovo di Bomarzo,<sup>26</sup> e ben cinque dei sette giudici palatini: il *primicerius Nicolaus*, il *secondicerius Georgius*, l'*arcarius*

<sup>23</sup> *Il regesto sublacense*, n. 155, 202-204.

<sup>24</sup> Toubert, *Les structures du Latium médiéval*, 974-998; Gatto, *Storia di Roma nel Medioevo*, 254-271; Arnaldi, *Il Papato e Roma*, 701-724.

<sup>25</sup> Delogu, "Territorio e cultura fra Tivoli e Subiaco nell'Alto Medio Evo", 25-26.

<sup>26</sup> *Episcopus sancte polimaruense ecclesie* nel testo. Si tratta con ogni probabilità di un errore di trascrizione del termine *polimartiense*, che fa riferimento alla diocesi soppressa di Bomarzo (*Polymartium* in latino).

Andrea, il *sacellarius Iohannes* e il *protoscriniarius Leo*. Questi ultimi erano alti funzionari della curia romana e svolgevano compiti in vari ambiti amministrativi, tra cui quello della giustizia.<sup>27</sup> Come di consueto, l'assemblea giudiziaria era completata da una rappresentanza dell'élite locale, di cui solo alcuni vengono citati per nome nel testo. Si tratta di *Benedictus Campaninus*, *Caloleo*, *Georgius dux de Cannapara*, *Theophilactus vestararius*, *Iohannes superista*, *Demetrius de Umiliosum*, *Balduinus*, *Franco*, *Gregorius de Abentino*, *Benedictus Mitcino*, *Crescentius*, *Benedictus da flumen*, *Benedictus de Leone de Aza*, *Adrianus dux*, *Benedictus de Sergius*. La presenza di un'assemblea giudiziaria così numerosa non è tuttavia anomala nel contesto del Lazio nel X secolo, ma rispecchia l'esigenza di una giustizia quanto più possibile partecipata e condivisa.

I cittadini di Tivoli che avevano occupato il fondo, rappresentati al processo da uno di loro, di nome *Demetrius de Asto*, sostennero di possedere un documento che attestava la loro legittima proprietà dei terreni contesi. Incalzati dal giudice *secundicerius*, anch'egli di nome *Demetrius*, essi non furono però in grado di produrre alcuna prova scritta, benché avessero ottenuto una proroga di alcuni giorni per presentarla. Di conseguenza, il processo si concluse a favore dell'abate *Leo* e dei monaci di Subiaco. Come nel caso del contenzioso precedente, anche in questo giudicato si trovano le trascrizioni di alcune frasi attribuite dal notaio alle parti in causa e ai testimoni.

Abate *Leo*: "*Domini fiat vestra misericordia, quia hunc Demetrius et Petrus et Leone, itemque Petrus qui hic presens sunt cum consortibus suis inquietant nos et contendunt, ut habeamus nos illorum proprietatem. Unde precamur vestra misericordia, ut si aliquis eis pertinet, ante vestra presentia diffiniatur.*"

*Demetrius* (rappresentante dei quattro tiburtini): "*Certe contendimus quia de illo fundo qui appellatur Paternu, fecerunt nobis isti monachi virtutem, deinde diximus nos, certe verum non est, sed si placet vobis veniant cum illis suis consortibus.*"

*Demetrius* (giudice *secundicerius*): "*Habes tu consortes.*"

*Demetrius*: "*Domini habeo, et hic presens sunt. Deinde missi sumus ex utraque parte, sub districto fideiussore. [...] Fiat vestra misericordia quia iste abbas cum suis monachis fecit nobis virtutem, et nos diximus certe non est verum.*"

*Demetrius secundicerius*: "*Dic tu Demetrius de Asto, ad advocatum monasterii sancti Benedicti per suum sacramentum, quia nulla virtute de eodem fundum fecimus. Iterum si habes aliquit ad contendendum dic ante nos.*"

Tiburtini: "*Contendimus quia fundum ipsum qui appellatur Paternu nostra est proprietate.*"

Monaci: "*Quit vobis pertinet.*"

*Demetrius*: "*Habemus chartam sed non est hic.*"

<sup>27</sup> Toubert, *Les structures du Latium médiéval*, 1063, 1212; Wickham, *Medieval Rome*, 187; West-Harling, *Rome, Ravenna, and Venice*, 116. Benché non compaiano mai tutti insieme in un documento di Subiaco, l'attività dei giudici palatini nell'area è testimoniata in diversi contratti e giudicati. La carica di *primus defensor* viene citata una sola volta, quella di *nomenculator* due volte, mentre le altre sono presenti con una certa frequenza: *Il regesto sublacense*, n. 3, 4-7, n. 9, 18-19, n. 14, 34-38, n. 16-17, 45-50, n. 19-20, 52-55, n. 25, 64-65, n. 27, 67-68, n. 35, 74, n. 37, 76-77, n. 42, 81-82, n. 46, 86-87, n. 53-54, 92-95, n. 67, 110-111, n. 71, 114-115, n. 76, 119-120, n. 78, 121-122, n. 81, 124-125, n. 88, 133, n. 94, 141, n. 103, 148-149, n. 112-113, 157-160, n. 115, 162-163, n. 118-119, 166-168, n. 122, 171-172, n. 125, 175-176, n. 127, 177-178, n. 130-131, 180-182, n. 142, 193-194, n. 149, 197-198, n. 155, 202-204, n. 166, 212, n. 183, 224, n. 185, 225-227, n. 201, 242-244, n. 207, 247-248.

Giudici: “*Date gaudia utrosque, ut tertia die post sancte Marie si aduxeritis charte cum vestris consortibus.*”

Avvocato del monastero: “*Iure per suum sacramentum, quia per tue charte vos neque detinuisti neque ipsum vocabulum est, et factum est cum veniret ad constitutum terminum.*”

Segue la dichiarazione di rinuncia ad ogni pretesa sul fondo da parte di *Demetrius* e degli altri tiburtini, che non avevano potuto presentare alcun attestato di proprietà: “*Neque charta abemus, neque nulla contio facimus.*”

La lista dei testimoni che firmarono il documento sottolinea ancora una volta la rilevanza del processo. Oltre al vescovo *Marinus* di Bomarzo e ai cinque giudici palatini già citati, furono registrati anche i seguenti nomi: *Theophylactus consul*, *Iohannes consul et dux*, *Georgius consul et dux* e *Balduinus nobilis vir*. Paolo Delogu ha descritto l’élite tiburtina come un “ceto di piccoli proprietari terrieri e un’aristocrazia vigorosa di *consules et duces* stretti intorno al vescovato<sup>28</sup>”. Benché occorra molta prudenza nell’associare i titoli onorifici presenti nel cartulario di Subiaco a precisi ruoli amministrativi, si può supporre che questi quattro uomini fossero rappresentanti delle istituzioni della curia romana, oppure in alternativa membri di spicco della comunità di Tivoli invitati a presenziare al processo. Bisogna ricordare, peraltro, che – con la non trascurabile eccezione di figure di spicco quale il *princeps* Alberico – gran parte delle persone che appaiono nei documenti di Subiaco non vengono nominate in altre fonti, di cui il X secolo romano è già di per sé poco ricco.<sup>29</sup>

## 5. Roma, 15 aprile 943

Il 15 aprile 943, meno di un anno dopo la stesura del documento appena discusso, abbiamo notizia di un altro processo registrato nel cartulario di Subiaco.<sup>30</sup> In questo caso il giudizio si tenne a Roma e vide contrapposti il monastero di Sant’Erasmus al monte Celio e una famiglia di proprietari terrieri della zona. Situato all’interno delle mura di Roma, questo monastero era in stretti rapporti con Subiaco e ciò spiegherebbe la presenza di questo giudicato e di altri documenti a esso collegati all’interno del *Regesto sublacense*. La tradizione vuole infatti che i monaci sublacensi utilizzassero Sant’Erasmus come luogo di rifugio in caso di incursioni.

Oggetto del contenzioso era ancora una volta il possesso di una proprietà terriera, un terreno agricolo situato nei pressi di Porta San Giovanni, nella zona meridionale della città. I monaci erano rappresentati dall’abate *Leo*, lo stesso citato nel documento dell’anno precedente per Subiaco, che era infatti a capo di entrambi i monasteri. Dall’altro lato si trovavano invece *Stephania illustrissima femina*, vedova del giudice *arcarius Adrianus* – ovvero uno dei già citati giudici palatini, sette importanti funzionari della curia romana –,<sup>31</sup> e suo figlio

<sup>28</sup> Delogu, “Territorio e cultura fra Tivoli e Subiaco”, 28-29.

<sup>29</sup> Per un’analisi generale della situazione delle fonti di quest’epoca in area romana: Wickham, *Medieval Rome*, 5-12; Arnaldi, “Liutprando e la storiografia”, 497-519. Può essere utile, a titolo di confronti con il resto della penisola: Cilento, “La storiografia nell’Italia meridionale”, 521-556.

<sup>30</sup> Il *regesto sublacense*, n. 35, 74.

<sup>31</sup> Il cartulario di Subiaco ci permette di ricostruire solo in parte la serie cronologica dei giudici *arcarii*. In un privilegio papale di Giovanni X del 18 gennaio 926 si registra un *Demetrius arcarius*. *Regesto sublacense*, n. 9. Nel giudicato del 942, come abbiamo già visto, viene citato *Andrea arcarius*. Il *Regesto sublacense*, n. 135, 185-186. Possiamo supporre,



adottivo (*privignus*) *Adrianus nobilis vir*. Nel testo viene detto che il processo si tenne nella casa di *domnus Benedictus, eminentissimus vir e gloriosus dux*. Insieme allo stesso *Benedictus*, facevano parte dell'assemblea giudiziaria due giudici palatini, il *primicerius Nicolaus* e il *secundicerius Georgius*, già presenti al processo dell'anno prima, oltre allo *scriniarius Leo* e a un gruppo di *nobiliores homines* di cui non venne trascritto il nome. Da parte del monastero, oltre al già citato abate *Leo*, si trovavano anche il *prepositus Leo*, un terzo uomo di nome *Leo*, detto *Franco*, e un gruppo di monaci di Sant'Erasmus di cui non venne registrato il nome.

A differenza dei due processi precedenti, contraddistinti da una contrapposizione netta fra le parti in causa, questo giudicato si tenne all'insegna del compromesso. Di fronte all'assenza di documenti che attestassero la legittima proprietà del terreno da parte di *Stephania* e del suo figliastro *Adrianus*, il *dux Benedictus*, che presiedeva l'assemblea giudiziaria, fece pressione sul monastero perché la proprietà fosse loro concessa con un contratto di locazione a vita. È legittimo supporre che *Stephania*, in quanto vedova di un giudice palatino, godesse grazie ai suoi contatti del supporto della curia romana, che l'aiutò a ottenere un compromesso favorevole. Da parte loro, i monaci di Sant'Erasmus e di Subiaco potevano a loro volta dirsi soddisfatti, dal momento che veniva loro confermata ufficialmente la proprietà del terreno oggetto del contenzioso.

Inoltre, diversamente dai due giudicati del 911 e del 942, questo documento non presenta che tre trascrizioni di frasi attribuite alle parti in causa. La terza, che registra la sentenza emessa dai giudici, è tuttavia particolarmente lunga e, come vedremo, anche interessante dal punto di vista linguistico.

Abate *Leo*: "*Spero ut de eadem cesinas, preceptum et alias chartas habeatis.*"

*Stephania* e *Adrianus*: "*Nullam qualibet chartam neque preceptum exinde haberent.*"

Giudici: "*Dum illis ante nostram presentiam negant et dicunt amplius exinde non haberent qualibet charta neque precepto, nullam qualibet exinde chartam neque preceptum ipsis aut eorum heredibus in quolibet tempore ostendant roborem firmitatis habentem. Preter libello hoc quod ante nostram presentiam vita illorum illis factum est.*"

Purtroppo, il documento ci è giunto tronco, dal momento che gran parte della lista dei testimoni fu abrasa dal manoscritto del cartulario. Sono rimaste leggibili solo le prime due firme, che appartenevano al *primicerius Nicolaus* e al *secundicerius Georgius*.

## 6. Roma, 28 luglio 966

Il quarto e ultimo documento del cartulario di Subiaco che contiene frasi attribuite a testimonianze orali fu redatto il 28 luglio 966, a una distanza temporale di 23 anni dalla fonte precedente.<sup>32</sup> Il giudicato

---

quindi, che *Adrianus arcarius*, defunto marito di *Stephania*, abbia occupato la carica nell'intervallo tra *Demetrius* e *Andrea*, cioè dopo il 926 e prima del 942. Il giudicato del 943 è tuttavia l'unica attestazione dell'esistenza di *Adrianus arcarius*. Savio, *Monumenta Onomastica Romana Medii Aevii*, vol. I, 89. Di Carpegna Falconieri ha sottolineato come il matrimonio fosse molto diffuso tra i giudici palatini, che infatti erano chierici degli ordini minori: Di Carpegna Falconieri, "Il matrimonio e il concubinato", 958.

<sup>32</sup> Il *regesto sublacense*, n. 118, 166-167.

tratta di un processo tenutosi a Roma e riguardante la definizione dei confini di un terreno situato nei pressi di Porta Maggiore, nella zona sud-orientale della città. Le parti in causa erano da un lato il monastero di Santa Scolastica di Subiaco e dall'altra *Petrus*, noto come *Imperius*. I monaci sublacensi erano rappresentati dall'abate *Georgius*, una delle figure più importanti della storia dell'abbazia. Oltre a essere stato egli stesso membro dei giudici palatini con il titolo di *secundicerius*, come ricordato anche all'interno di questo documento, *Georgius* intratteneva contatti diretti con la curia romana. Fu proprio grazie alla sua abilità diplomatica se alcuni mesi più tardi, nel gennaio 967, Subiaco ottenne un importante diploma dall'imperatore Ottone I (962-973), tappa fondamentale nella storia dell'abbazia nonché unico documento di questo tipo a essere trascritto nel suo cartulario.<sup>33</sup>

In questo caso, l'assemblea giudiziaria venne presieduta dal *vestararius Stephanus*, una delle figure amministrative più importanti della curia romana. Egli compare diverse volte nei documenti del biennio 965-966. Membro della fazione ostile al nuovo pontefice Giovanni XIII (965-972), sostenuto da Ottone I, venne ucciso in occasione dell'arrivo dell'imperatore a Roma, nel tardo 966.<sup>34</sup> Insieme a lui si trovavano due giudici palatini, *l'arcarius Leo* e il *protoscriniarius Leo*, e i *dativi iudices Iohannes* e *Guido*. Come di consueto, era presente anche un ampio gruppo di notabili della zona. La cui provenienza è confermata dagli attributi geografici a essi associati. In particolare, nella lista troviamo *Sergius de Palatio*, originario quindi della zona del Palatino, *Bonizo a Colossus*, quindi residente nella zona del Colosseo, e *Petrus de Cannapara*, che fa riferimento alla chiesa di Santa Maria in Cannapara, chiesa oggi scomparsa situata nell'area del Foro Romano. Tutti questi luoghi si trovano a una distanza abbastanza ridotta da Porta Maggiore.

Prima di riportare le trascrizioni attribuite ai testimoni, è interessante analizzare un passaggio che si trova all'inizio del documento, subito dopo la lista dei partecipanti all'assemblea giudiziaria.

*“Qualier compavit pratum in integrum cum terra sationale ad modiorum XX, cum parietinis suis, legentes ipsas moniminas et affines determinantes. A tribus lateribus vie publice circumdantur, et a quarto latere arcum marmoreum qui stat supra silice publica ante suprascriptam portam qui nunc aperta est. Et cum lectae fuissent moniminas pro partes monasterii [...]”*

Oltre alla descrizione del terreno conteso e dei suoi confini, l'elemento di grande interesse per l'oggetto di questo contributo è l'utilizzo ripetuto del verbo *legere* e del sostantivo *monimina* in riferimento alle informazioni riportate nel testo. Da esso possiamo dedurre che i dettagli della proprietà non venissero solo discussi oralmente e poi trascritti durante la redazione del giudicato, ma che venissero letti in presenza dell'assemblea giudiziaria a partire da documenti in possesso delle parti in causa. Anche in questo caso, così come per le testimonianze orali, è opportuno tenere in considerazione il ruolo del notaio in quanto filtro fra l'effettivo svolgimento del processo e il documento arrivato fino a noi, cioè come elaboratore

<sup>33</sup> Il *regesto sublacense*, n. 3, 4-7. Sulla permanenza di Ottone I a Roma tra il 966 e il 967 dal punto di vista dell'imperatore e della sua famiglia, Keller, *Die Ottonen*, 52-56.

<sup>34</sup> Savio, *Monumenta Onomastica Romana Medii Aevii*, vol. IV, 977.

attivo del testo. In questo caso, le informazioni provenivano dalle carte d'archivio del monastero.

*Abate Georgius: "Domini fiat Dei et vestram misericordiam, quia ista terra de qua nunc audistis et vidistis chartas. Imperium fecit michi virtutem."*

*Petrus Imperius: "Non permittat Deus ut de ista terra virtutem tibi fecissem, aut facere iussissem."*

Il documento prosegue descrivendo i tentativi delle due parti di delimitare con precisione i confini del terreno conteso. L'oggetto del dibattito era la localizzazione della strada – la *via publica* nel testo – citata nei documenti del monastero, che circondava il campo su tre lati. Mentre i monaci indicavano una strada più antica, *Petrus Imperius* sosteneva che il confine fosse quello individuato da una strada più recente, che tagliava il campo in due, riducendo quindi di molto la porzione di terreno appartenente al monastero. Il giudicato registra che tutti gli astanti diedero ragione ai monaci. A fronte di queste testimonianze, che purtroppo non vengono riportate nel documento, *Petrus Imperius* perse la causa e fu costretto a rinunciare ufficialmente al terreno.

*Petrus Imperius: "Audite omnes iudices et nobiliores homines, pro amore Dei omnipotentis et beati Benedicti confessoris et sancte Scolastice. A presenti hora refutavo hanc terram et pratum cum parietinis, sicuti in charte monasterii legebatur, determinantes tribus viis, et arcum ante ipsam portam, quomodo prenominato abbas cum suis monachis ostendit."*

Come nel caso del giudicato precedente, l'abate *Georgius* e i suoi monaci scelsero tuttavia di ricorrere al compromesso con l'altra parte. Anche *Petrus Imperius*, come *Stephania* e *Adrianus* vent'anni prima, ottenne un contratto di locazione a vita per lo sfruttamento di una parte del campo. In cambio, *Petrus* e i suoi eredi si impegnarono a rinunciare per sempre a ogni pretesa sulla proprietà del terreno.

### **7. Il linguaggio delle testimonianze riportate nei giudicati sublacensi tra formularità e oralità.**

In sintesi, due aspetti fondamentali condizionano l'analisi delle testimonianze inserite nei giudicati di Subiaco. In primo luogo, come già ricordato, i due filtri che si frappongono tra i testi di cui disponiamo e le frasi che furono effettivamente pronunciate durante i processi del X secolo, vale a dire l'adattamento scritto operato dai notai che redassero le carte e la successiva trascrizione nel cartulario di Subiaco, un secolo e mezzo più tardi. In secondo luogo, la natura schematica, basata su formulari legati ai giudicati, all'interno delle quali le testimonianze non appaiono come un verbale fedele del processo, ma come adattamenti che seguono con ogni probabilità modelli a disposizione dei notai dell'epoca. Pertanto, non possiamo considerare le testimonianze riportate nei documenti di Subiaco come esempi diretti di lingua parlata, ma piuttosto come adattamenti plasmati sulla base di formulari scritti.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Pur non occupandosi primariamente del cartulario di Subiaco, è opportuno citare le riflessioni di Sornicola sul rapporto fra il latino di tradizione giuridica e la lingua parlata

Da un punto di vista contenutistico, appare a ogni modo evidente che i giudicati conservati nel cartulario di Subiaco non costituiscano verbali esaustivi degli atti di un processo. Di conseguenza, le testimonianze registrate nei documenti non corrispondono in modo fedele a frasi pronunciate in occasione dei processi stessi. A questo, però, non consegue che le trascrizioni fossero pure creazioni dei notai. Ritengo infatti possibile che esse siano state piuttosto sottoposte all'influenza e alla rielaborazione da parte degli stessi sulla base dei modelli documentari a loro disposizione.<sup>36</sup>

Come sottolineato da Benoît Grévin, l'area di Roma, grazie in particolare alla presenza della cancelleria papale, è una delle poche zone dell'Europa altomedievale in cui si conserva una relativa continuità dei modelli linguistici utilizzati nella produzione dei documenti. Nei giudicati sublacensi, per esempio, vi sono alcuni indizi che permettono di intravedere alcune formule che gli autori dei testi usarono per trascrivere le testimonianze. Ad esempio, nel giudicato di Tivoli del gennaio 911, il prete *Romanus* dichiarò che *Marinus*, il defunto marito di *Petru*, gli aveva venduto la torre per *tot mancosos*. Un'omissione e sostituzione tramite il generico *tot* è alquanto sospetta, considerando come il prezzo della proprietà oggetto della causa costituisse una delle informazioni più importanti. È legittimo ipotizzare, pur con la massima prudenza, che quanto dichiarato da *Romanus* venisse rielaborato dal notaio sulla base di una formula standard, che non venne tuttavia modificata per inserire l'importo esatto. Il termine *tot* compare infatti diverse volte nel *Liber diurnus Romanorum pontificum* per indicare una cifra generica, sia un importo in denaro che un'area di terreno.<sup>37</sup> Anche qualora la testimonianza non coincidesse con una formula precisa a disposizione dello scrittore, la presenza di questa parola nel giudicato appare coerente con le pratiche notarili dell'epoca.

Sempre all'interno dello stesso documento, la risposta "*non est verum*", ripetuta per ben tre volte da *Petru*, sembra a sua volta una formula standard per indicare il rifiuto del riconoscimento delle dichiarazioni fatte dai testimoni. Il fatto che le dichiarazioni vengano registrate come pronunciate da *Petru* e *Leo* insieme ("*dixit Petru cum filio suo Leo*"), aspetto senz'altro anomalo nel caso di un verbale redatto con precisione, sottolinea ulteriormente la valenza formale delle dichiarazioni delle parti in causa.

Anche la frase finale della stessa *Petru*, in cui la donna riconosce la sua sconfitta nel processo - "*Quia manifesta est ipsa causa que fecimus tibi, et exinde plenariam charta ante iudices facimus tibi, ut qui post nos venerint non habeant licentiam requirendi hanc turrem que semel a nobis decisa est*<sup>38</sup>" - sembra riecheggiare un formulario. Immaginare che dopo aver perso la causa *Petru* abbia pronunciato quelle esatte parole è verosimile solo se inseriamo la sua dichiarazione all'interno di una procedura regolamentata che la prevedeva in quelle esatte forme. Simili dichiarazioni finali sono peraltro presenti in tre dei quattro giudicati qui analizzati. Anche in quelli datati al 942 e al 966 l'ultima testimonianza trascritta esprime una rinuncia definitiva a ogni pretesa della parte che aveva perso la causa. Solo nel documento del 943 tale

dell'epoca. Sornicola, "L'analisi morfosintattica dei documenti italiani alto-medievali", 185. Pur con tutta la prudenza del caso, i documenti notarili sono fonti che permettono di formulare riflessioni su influenze legate alla lingua parlata dell'epoca.

<sup>36</sup> Grévin, *Le parchemin des Cieux*, 223-224.

<sup>37</sup> *Liber diurnus Romanorum pontificum*, 84, 96, 187, 195, 273, 290.

<sup>38</sup> *Il Regesto sublacense*, n. 154, 201-202.

dichiarazione venne sostituita dalla sentenza dei giudici. Occorre ricordare, però, che quest'ultimo rappresentava la formalizzazione del compromesso già raggiunto tra il monastero e la famiglia dell'*illustrissima femina Stephania*, vedova del giudice *Adrianus*. Una dichiarazione finale di rinuncia non era in questo caso necessaria.

Passiamo ora all'analisi linguistica. Come ben sottolineato da Pär Larson e Rosanna Sornicola, le carte italiane altomedievali sono redatte in latino innanzitutto perché questa lingua godeva di un prestigio ancora ineguagliato in ambito scritto.<sup>39</sup> Questo latino, tuttavia, era sottoposto ad una serie di influenze legate alla vita quotidiana e alla lingua parlata dell'epoca.<sup>40</sup> La lingua dei giudicati è infatti lontana dallo standard classico, ma conserva una *facies* linguistica prettamente latina, soprattutto per quanto concerne la morfologia. D'altronde, l'inevitabile confronto con i quattro placiti cassinesi del 960 e del 963, considerati le prime attestazioni di lingua volgare nel panorama documentario italiano, sottolinea proprio la latinità delle testimonianze dei giudicati di Subiaco. A questo proposito, Ignazio Baldelli sottolinea in modo convincente alcuni aspetti fondamentali dell'evoluzione della lingua latina in quella che chiama "Italia mediana", cioè l'asse appenninico che va dalle Marche alla Campania. Qui egli nota una tendenza particolare della penetrazione di lessico e morfosintassi dei dialetti volgari nel latino scritto. Protagonisti di quest'evoluzione furono da un lato i notai e i giuristi, che recepirono per primi questi cambiamenti nei loro documenti, e dall'altra i monasteri benedettini, luoghi di produzione e conservazione dei testi. Non è un caso, quindi, che i placiti cassinesi – uno del 960 e tre del 963 –, che come è noto sono considerati le prime attestazioni di lingua volgare in Italia, provengano proprio da quest'area geografica, appartengano all'ambito notarile e siano stati conservati nell'archivio del monastero benedettino di Montecassino.<sup>41</sup>

Le peculiarità linguistiche che traspaiono non solo dalle dichiarazioni dei testimoni, ma più in generale nel testo di questi giudicati, si pongono all'incrocio di più livelli di analisi. Per quanto riguarda il livello fonologico – riflesso, data la natura dei documenti, dall'ortografia – occorre procedere con la massima prudenza; eppure, alcuni elementi non possono essere tralasciati. Nel giudicato del 911 troviamo la grafia *disserunt* in luogo di *dixerunt*, cosa che può far supporre un'assimilazione regressiva di /ks/ in /ss/. Non stupirà, inoltre, la quasi totale assenza grafica dei dittonghi <ae> e <oe>, al cui posto troviamo <e>, aspetto che con ogni probabilità rifletteva anche la pronuncia dell'epoca. Come sottolineato da Innocenzo Mazzini, la chiusura di questi dittonghi è peraltro già attestata nel latino volgare in epoca antica<sup>42</sup>. Inoltre, per quanto non sia sorprendente, l'omissione di <h> nella forma verbale *abeo* nel giudicato del 911 e in *abemus* in quello del 942 risulta coerente con la caduta di laringale iniziale, anch'essa già attestata in epoca antica.<sup>43</sup> Non si trovano, invece, scambi tra le labiali <b> e <v>, piuttosto diffusi nel Lazio di quest'epoca.<sup>44</sup>

<sup>39</sup> Larson, "Il volgare del Mille", 129-130. Sornicola, "Bilinguismo e diglossia", 16-17.

<sup>40</sup> Sornicola, "L'analisi morfosintattica", 183-184 e Larson, "Il volgare del Mille", 130-131.

<sup>41</sup> *I documenti cassinesi del secolo X con formule in volgare*, 9-16. Baldelli, "La letteratura dell'Italia mediana", 28-30.

<sup>42</sup> Mazzini, "Storia della lingua latina", vol. 1, 120; Mazzini, "Storia della lingua latina", vol. 2, 72-73.

<sup>43</sup> Väänänen, *Introduction au latin vulgaire*, 55.

<sup>44</sup> *Cartario di S. Maria in Campo Marzio*, 138.

Per quanto riguarda la morfologia, un forte elemento di innovazione riguarda nomi di persona e le rispettive cariche e titoli onorifici, i quali registrano interessanti alterazioni all'interno della declinazione.<sup>45</sup> Nel giudicato del 911, notiamo le espressioni "*cum filium suum Leo*", "*cum virum tuum Marinum*" e di nuovo, per ben tre volte, "*cum filio suo Leo*". In modo speculare, nel documento del 942 troviamo il nome *Leone* in una lista di nomi declinati tutti al nominativo. Sempre nello stesso testo, leggiamo "*Andrea arcario*", "*Iohannes sacellario*" e "*Leone protoscriniario*" in una lista che avrebbe dovuto essere al nominativo nella sua interezza. Neanche i soprannomi, d'altronde, venivano declinati. Nel 942 ci sono gli esempi di "*Benedictus qui dicitur campanino*", "*Benedictus Mitcino*" e "*Benedictus da flumen*". In alcuni casi, come la forma "*Leonem monachus*", l'incoerenza della concordanza sembra essere indicativa delle profonde trasformazioni della lingua di quest'epoca, che resta oggetto di dibattito tra i linguisti.<sup>46</sup> Il giudicato del 943 contiene meno errori, ma anche in quel caso ci sono degli esempi, come "*ad suprascriptum Adrianum privigno suo*". Infine, nel testo del 966 troviamo le forme *Petrus* e *Petro* usate in modo interscambiabile, come ad esempio in "*Petro qui Imperio vocatur*", dove il nominativo sarebbe stato d'obbligo, e "*ad Petro qui et Imperio vocatur*", che invece avrebbe richiesto l'accusativo.

Nonostante il gran numero di errori, però, la morfologia dei nomi conserva in parte il suo carattere latino. Nella maggior parte dei casi, tanto i nomi di persona quanto cariche e titoli vengono declinati in modo corretto. Solo il documento del 911 presenta un numero di errori ingente, negli altri testi prevalgono le forme corrette. Ne possiamo trarre l'ipotesi che nella lingua parlata i nomi non venissero declinati in modo sistematico, ma che scrivani e notai fossero comunque in grado di trascriverli correttamente nella maggior parte dei casi. Le forme verbali, al contrario, sono in sostanza fedeli al latino classico. Possiamo quindi supporre che questi fenomeni non siano espressione di anomalie all'interno della declinazione, ma piuttosto esempi di caduta del sistema dei casi, la cui valenza sintattica non veniva più avvertita.<sup>47</sup>

Nell'ambito della sintassi, uno dei casi più interessanti è quello della doppia negazione. Infatti, nel giudicato del 911 la frase "*nec pretium non recepimus*" viene pronunciata da *Petru* per dire di non aver ricevuto alcun pagamento: tale lettura suggerisce quindi che nella lingua parlata dell'epoca la doppia negazione potesse assumere anche valore rafforzativo. Tuttavia, la funzione affermativa della doppia negazione sembra non essere del tutto scomparsa, come suggerito dal documento del 942. Nella lista dei giudici presenti al processo, infatti, si trova il seguente passaggio: "*atque Georgius secundicerius. Nec non et Andrea arcario*<sup>48</sup>" dove la doppia negazione si può tradurre chiaramente con "e anche". Un utilizzo del tutto analogo si trova anche nel giudicato del 966, dove leggiamo: "*atque Guido dativi Iudices. Nec non et nobili viris*<sup>49</sup>". Questa discrepanza nell'utilizzo della medesima formula con significati opposti trova forse spiegazione nel

<sup>45</sup> In merito a -u e -o finali: Formentin, "Contributo alla conoscenza del volgare", 23.

<sup>46</sup> Formentin, "Contributo alla conoscenza del volgare", 69; Sornicola, "L'analisi morfosintattica", 181-182.

<sup>47</sup> Väänänen, *Introduction au latin vulgaire*, 110-111; Mazzini, "Storia della lingua latina", vol. 2, 76-77.

<sup>48</sup> Il *regesto sublacense*, n. 942.

<sup>49</sup> Il *regesto sublacense*, n. 118.

divario tra la lingua parlata – in cui la doppia negazione poteva già avere valore di negazione – e i modelli scritti su cui si basavano i notai, in cui invece *nec non* conservava il valore affermativo proprio del latino nella sua forma classica.<sup>50</sup>

Rimanendo nel tema della sintassi, il giudicato del 911 contiene la frase “*veniente te da Roma*”, pronunciata dal prete *Romanus* in riferimento a *Petru*. L’uso della preposizione “*da*”, che sostituisce l’ablativo semplice *Roma*, è un indizio dell’influenza della lingua parlata su quella notarile.<sup>51</sup> La penetrazione delle preposizioni “*a*” e “*da*” nei documenti di quest’epoca e del secolo successivo è stata rilevata da Enrico Carusi già nel 1948.<sup>52</sup>

Passando a quanto riflesso nell’*ordo verborum*, si riscontra la coesistenza dell’ordine soggetto-verbo-oggetto (SVO) e soggetto-oggetto-verbo (SOV). Questa caratteristica sembra avvicinare le nostre fonti al latino classico e allontanarle dal volgare, per quanto quest’ultimo sia molto difficile da analizzare sulla base di modelli standard.<sup>53</sup> Il giudicato del 911 è particolarmente ricco di esempi a questo proposito. La frase di rifiuto pronunciata da *Petru* è “*non est verum*”, simile all’equivalente italiano, ma la stessa donna in un altro passaggio afferma anche “*quod verum non est*”, usando una costruzione più lontana dalle forme del volgare. In generale, il tipo SOV prevale nelle trascrizioni di tutto il documento. Alcuni esempi sono “*ego testimonea abeo*”, “*ego testes sum*” e “*pretium recepisti*”. Nel giudicato del 942, invece, il tipo SVO sembra essere più presente, benché ci siano esempi contrari, come la formula “*verum non est*”. Nelle testimonianze del testo successivo, quello del 943, è di nuovo il tipo SOV a prevalere. Nel 966 sono ancora una volta presenti entrambi i tipi, senza che uno sembri essere preponderante rispetto all’altro.

Un ragionamento analogo, che infatti si può riassumere in breve, riguarda i pronomi personali. Se ci concentriamo sulla loro posizione rispetto al verbo nel giudicato del 911, possiamo notare una tendenza a posporli: “*non rendit michi*”, “*vendidisti michi*”, “*vendidimus tibi*”.<sup>54</sup> D’altro canto, troviamo almeno un esempio di pronomi antecedente al verbo, come accade in italiano: “*non vobis credimus*”. Nel giudicato del 942 la situazione è analoga: costruzioni come “*fecerunt nobis*” convivono con altre simili a “*quit vobis pertinet*”. Nel testo del 943 non ci sono esempi, ma quello del 966 conferma invece la stessa tendenza: “*Imperium fecit michi virtute*” coesiste con “*virtutem tibi fecissem*”. Appare quindi legittimo pensare che la posizione antecedente del pronomi rispetto al verbo riflettesse una prassi linguistica ormai consolidata nel X secolo e recepita anche dai notai.

<sup>50</sup> Il valore rafforzativo, e non affermativo, della doppia negazione è attestato già in epoca antica, ma principalmente nell’ambito della lingua familiare. Väänänen, *Introduction au latin vulgaire*, 152.

<sup>51</sup> Formentin: “Contributo alla conoscenza del volgare”, 3.

<sup>52</sup> Cartario di S. Maria in Campo Marzio, 137-138.

<sup>53</sup> Väänänen, *Introduction au latin vulgaire*, 152-153. Mazzini, “Storia della lingua latina e del suo contesto”, vol. 2, 78-79. Come ricorda giustamente Mazzini, la sintassi del latino tende a farsi meno flessibile col passare del tempo, prediligendo l’ordine SVO. Sebbene l’ipotesi di identificare un volgare standard non sia forse convincente, è talvolta possibile formulare delle riflessioni su quali fossero le pratiche più diffuse nella lingua parlata dell’epoca. Sornicola, “Bilinguismo e diglossia”, 18-19

<sup>54</sup> In relazione alla grafia <ch>: Formentin, “Contributo alla conoscenza del volgare di Roma innanzi al secolo XII”, 6.

## 8. Note conclusive

In sintesi, non è possibile chiarire quale dei due tipi – SOV e SVO – fosse davvero prevalente nel contesto laziale del X secolo e in particolare nei codici linguistici che i notai utilizzavano per redigere le testimonianze attribuite alle persone che partecipavano ai processi. La presenza dei verbi al termine della frase, secondo l'usanza latina, è però diffusa nei documenti. Attribuirli unicamente a un adattamento di scrivani e notai è un'ipotesi che va presa in considerazione, ma che forse non basta a spiegare il fenomeno nella sua interezza. Potrebbe essere ragionevole pensare che entrambe le forme fossero presenti nella lingua parlata dell'epoca, per lo meno in un contesto formale come quello di un processo, e che i notai ne siano stati influenzati durante le loro rielaborazioni scritte, pur sempre inserite nel contesto sociale del loro tempo.

Quella qui proposta è un'analisi che, più che essere un ragionamento sistematico, intende raccogliere solo una serie di osservazioni. Essa non ha l'ambizione di fornire un'interpretazione complessiva sulla lingua laziale del X secolo, ma solo di rilevare alcuni elementi interessanti che possano essere di spunto per ulteriori approfondimenti in ambito storico e linguistico a partire da una prospettiva interdisciplinare. La domanda che ha ispirato la stesura di questo articolo non è infatti quali fossero le caratteristiche complessive del latino usato nel Lazio del X secolo, bensì quanto le frasi trascritte nei processi possano essere usate come fonti, per quanto indirette, sulla lingua utilizzata dalle persone coinvolte nei processi, quindi principalmente i membri delle *élites* locali romane e laziali. Si tratta di una questione che apre spiragli interessanti sulla storia sociale e culturale dell'area laziale.

I giudicati di Subiaco non ci permettono di affermare con sicurezza che le trascrizioni contenute nei documenti siano una fonte affidabile sulla lingua parlata dalle *élites* del X secolo. Abbiamo però elementi sufficienti per escludere che le frasi attribuite a testimoni e parti in causa riportino fedelmente le parole pronunciate nei processi. La prospettiva opposta, ovvero che i passaggi analizzati non siano trascrizioni fedeli, bensì pure invenzioni notarili, può però a sua volta essere relativizzata. I notai erano comunque inseriti all'interno di un contesto sociale preciso ed è ragionevole pensare che anche nell'ambito dei processi siano stati influenzati dalla lingua parlata che veniva usata intorno a loro, soprattutto nel momento in cui redigevano frasi attribuite a testimonianze orali di membri delle classi abbienti dell'Italia centrale.

Occorre chiarire, inoltre, che le fonti utilizzate non ci consentono di formulare molte ipotesi sulla coscienza della lingua nelle *élites* laziali di questa fase storica. In altri termini, non sappiamo come la signora *Petru* e il prete *Romanus*, il tiburtino *Petrus de Asto* oppure il romano *Petrus Imperius* percepissero la lingua che parlavano nel quotidiano e quanto essa si differenziasse dal latino di cui avevano, probabilmente, almeno una discreta conoscenza. Appare chiaro, tuttavia, che in un contesto formale come quello di un processo il ruolo della lingua latina fosse rilevante nell'adattamento delle testimonianze orali, che da un punto di vista linguistico erano il settore potenzialmente più innovativo dell'iter giudiziario dell'epoca.

Il quadro che emerge è quello non solo di una classe dirigente, ma anche di una piccola e media *élite* urbana ed extraurbana che viveva ancora in un mondo in cui il latino conservava un ruolo molto



importante nell'ambito dei processi. Gli esempi limitati contenuti nel cartulario di Subiaco rendono difficile spingersi oltre nella nostra analisi, ma si apre la possibilità che un futuro confronto con altre fonti documentarie di quest'epoca – *in primis* il Regesto di Farfa, ma anche i testi del X secolo contenuti nei vari cartulari romani, per esempio quelli di Santa Maria in Campo Marzio, Santa Maria in Via Lata, Santa Maria Nova, Santi Cosma e Damiano, Santa Prassede e San Pietro, che, sebbene non contengano testimonianze processuali, possono comunque portare a riflettere sulla lingua usata dai notai romani e laziali del X secolo – possa allargare il discorso e stabilire con maggiore precisione il ruolo dei notai come intermediari nella trasmissione della lingua.

## Bibliografia

### Fonti primarie

*Cartario di S. Maria in Campo Marzio*, a cura di Enrico Carusi. Roma: Biblioteca Vallicelliana, 1948.

Gregorio Magno. *Dialoghi*, a cura di Umberto Moricca. Roma: Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1924.

*I documenti cassinesi del secolo X con formule in volgare*, a cura di Ambrogio Mancone. Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1960.

*Il regesto sublacense del secolo XI*, a cura di Leone Allodi e Guido Levi. Roma: Società Romana di Storia Patria, 1885.

*Liber diurnus Romanorum pontificum*, a cura di Hans Foerster. Bern: Francke, 1958.

### Fonti secondarie

Arnaldi, Girolamo. "Liutprando e la storiografia contemporanea nell'Italia centro-settentrionale". In *La storiografia altomedievale, Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo*, XVII, 497-519. Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1970.

Arnaldi, Girolamo. *Il Papato e Roma da Gregorio Magno ai papi forestieri*. Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2020.

Baldelli, Ignazio. "La letteratura dell'Italia mediana". In *Letteratura italiana, Storia e geografia*, vol. 1: *L'età medievale*, a cura di Alberto Asor Rosa, 27-60. Torino: Einaudi, 1987.

Bartola, Alberto. "Novità linguistiche nella documentazione privata romana dei secoli X-XII. Osservazioni sul lessico della produzione del sale". *Archivum Latinitas Medii Aevii*, 74 (2016): 281-295.

Bartoli Langeli, Attilio. *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma: Viella 2006.

Bougard, François. *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle*. Roma: École Française de Rome, 1995.

Carbonetti Vendittelli, Cristina. "Il sistema documentario romano tra VII e XI secolo. Prassi, forme, tipologie della documentazione privata". In *L'héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle)*, vol. 1: *La fabrique documentaire*, 87-115. Roma: École Française de Rome, 2011.

Carocci, Sandro. *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*. Roma: École Française de Rome, 2016.

Cignitti, Benedetto e Luigi Caronti. *L'abbazia nullius sublacense*. Roma: Romolo Lozzi, 1956.

Cilento, Nicola. "La storiografia nell'Italia meridionale". In *La storiografia altomedievale, Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo*, XVII, 521-556. Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1970.

Delogu, Paolo. "Territorio e cultura fra Tivoli e Subiaco nell'Alto Medio Evo". *Atti e memorie della società tiburtina di storia e d'arte*, 52 (1979): 25-54.

Delumeau, Jean-Pierre. *Arezzo. Espace et sociétés, 715-1230*. Roma: École Française de Rome, 1996.

Dey, Hendrik. *The Making of Medieval Rome. A New Profile of the City, 400-1420*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Di Carpegna Falconieri, Tommaso. "Il matrimonio e il concubinato presso il clero romano". *Studi Storici*, 41/4 (2000): 943-972.

Egidi, Paolo. *I monasteri benedettini di Subiaco*. Roma: Unione Coop, 1904.

Formentin, Vittorio. "Frustoli di romanesco antico in lodi arbitrali dei secoli XIV e XV". *Lingua e stile*, 43 (2008): 21-102.

Formentin, Vittorio. "Contributo alla conoscenza del volgare di Roma innanzi al secolo XIII". *Studi di grammatica italiana*, 31-32 (2012-2013): 1-129.

Gatto, Ludovico. *Storia di Roma nel Medioevo*. Roma: Newton Compton, 2017.

Grévin, Benoît. "L'historien face au problème des contacts entre latin et langues vulgaires au bas Moyen Âge (XIIe-XVe siècle): espace ouverte à la recherche. L'exemple

de l'application de la notion de diglossie". *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge*, 117/ 2 (2005): 447-469.

Grévin, Benoît. *Le parchemin des Cieux. Essai sur le Moyen Âge du langage*. Paris: Seuil, 2012.

Herman, József. "La chronologie de la transition du latin aux langues romanes: un dossier revisité". In *Latin vulgaire-latin tardif*, a cura di Carmen Arias Abellán, 361-367. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2006.

Hubert, Étienne. "Évolution général de l'anthroponymie masculine à Rome du Xe au XIIIe siècle". *Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge*, 106/2 (1994): 573-594.

Hubert, Étienne. *L'Incastellamento en Italie centrale. Pouvoirs, territoire et peuplement dans la vallée du Turano au moyen âge*. Roma: École Française de Rome, 2002.

Internullo, Dario. "Sui beni pubblici del Lazio altomedievale. Una nuova interpretazione del polittico di Tivoli". *Rivista Storica Italiana*, 132/3 (2023): 817-858.

Keller, Hagen. *Die Ottonen*. München: Beck, 2001.

Larson, Pär. "Il volgare del Mille: fonti per la conoscenza dell'italiano preletterario". In *Italia linguistica anno Mille. Italia linguistica anno Duemila*, a cura di Nicoletta Maraschio e Teresa Poggi Salani, 132-137. Roma: Bulzoni, 2003.

Larson, Pär. "La componente volgare nel latino medievale d'Italia (interferenze tra latino e volgare nella Toscana medievale)". In *Influencias léxicas de otras lenguas en el latín medieval*, a cura di Maurilio Pérez González e Estrella Pérez Rodríguez, 79-93. León: Universidad de León, 2011.

Larson, Pär. "Le carte alto-medievali come fonte di lingua: qualche esperienza personale". In *La lingua dei documenti notarili alto-medievali dell'Italia meridionale*, a cura di Rosanna Sornicola e Paolo Greco, 63-74. Napoli: Tavolario Edizioni, 2012.

Lenzi, Mauro. *La terra e il potere*. Roma: Biblioteca Vallicelliana, 2000.

Maggi Bei, Teresa. "Sulla produzione del sale nell'Alto Medio Evo in zona romana". *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, 10 (1978): 354-366.

Maskarinec, Maya. *City of Saints: Rebuilding Rome in the Early Middle Ages*. Philadelphia: University of Pennsylvania, 2018.

Maskarinec, Maya. "Monastic Archives and the Law: Legal Strategies at Farfa and Monte Amiata at the Turn of the Millennium". *Early Medieval Europe*, 29/3 (2021): 331-365.

Maskarinec, Maya. "Law and Spiritual Sanctions: Asserting the Stability of Pro Anima Donation Charters in Late 10th- and 11th-Century Central Italy". *Journal of Medieval History*, 50/1 (2024): 20-46.

Mazzini, Innocenzo. *Storia della lingua latina e del suo contesto*, vol. 1: *Linguistica e lingua letteraria*. Roma: Salerno, 2007.

Mazzini, Innocenzo. *Storia della lingua latina e del suo contesto*, vol. 2: *Lingue socialmente marcate*. Roma: Salerno, 2010.

Sabatini, Francesco. "Riflessi linguistici della dominazione longobarda nell'Italia mediana e meridionale". In *Aristocrazie e società fra transizione romano-germanica e Alto Medioevo*, a cura di Carlo Ebanista e Marcello Rotili, 353-441. Napoli: Tavolario Edizioni, 2015.

Santifaller, Leo. *Liber diurnus*. Stuttgart: Hiersemann, 1976.

Savio, Giulio. *Monumenta Onomastica Romana Medii Aevii*, vol. 1-5. Roma: Il Cigno Galileo Galilei, 1999.

Sornicola, Rosanna. *Bilinguismo e diglossia dei territori bizantini e longobardi del Mezzogiorno. Le testimonianze dei documenti del IX e X secolo*. Napoli: Accademia Pontaniana, 2012.

Sornicola, Rosanna. "Volgo dicitur: vulgarism in legal Latin". *Journal of Latin Linguistic*, 12/2 (2013), 269-299.

Sornicola, Rosanna. "Il contributo dei documenti dell'Italia meridionale allo studio della transizione dal latino al romanzo: il caso delle carte notarili del IX e X secolo". In *Dall'architettura della lingua italiana all'architettura linguistica dell'Italia: saggi in omaggio a Heidi Siller-Runggaldier*, a cura di Paul Danler e Christine Konecny, 195-216. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014.

Sornicola, Rosanna. "L'analisi morfosintattica dei documenti italiani alto-medievali, tra testimonianze della cultura scritta e riflessi degli usi parlati". *Archivum Latinitas Medii Aevi*, 74 (2016), 181-201.

Supino Martini, Paola. "Società e cultura scritta". In *Storia di Roma dall'antichità a oggi. Roma medievale*, a cura di André Vauchez, 241-265. Roma-Bari: Laterza 2001.

Toubert, Pierre. *Les structures du Latium médiéval*. Roma: École Française de Rome, 1973.

Väänänen, Veikko. *Introduction au latin vulgaire*. Paris: Klincksieck, 1981.

West-Harling, Veronica. *Rome, Ravenna, and Venice, 750-1000. Byzantine Heritage, Imperial Present, & the Construction of City Identity*. Oxford: Oxford University Press, 2020.

Wickham, Chris. *Medieval Rome. Stability and Crisis of a City, 900-1150*. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Zamboni, Alberto. *Alle origini dell'italiano. Dinamiche e tipologie della transizione dal latino*. Roma: Carocci, 2000.